



COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 11/04/2018 avente per oggetto:

PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO FINO AL 31/12/2018 TRA COMUNE DI ARESE E L'ASC. SERCOP - APPROVAZIONE ATTO DI CONFERIMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E SOCIALE DI AZIONI E INTERVENTI DI HOUSING SOCIALE ALL'ASC SER.CO.P DI RHO CON DECORRENZA 01/05/2018 FINO AL 31/12/2018 E APPROVAZIONE CONTRATTO INTEGRATIVO - CONTESTUALE MODIFICA E AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-20 - I.E.

Proponente: SCIFO BARBARA - ASSESSORE

Proposta al Consiglio Comunale

OGGETTO: PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO FINO AL 31/12/2018 TRA COMUNE DI ARESE E L'ASC. SERCOP - APPROVAZIONE ATTO DI CONFERIMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E SOCIALE DI AZIONI E INTERVENTI DI HOUSING SOCIALE ALL'ASC SER.CO.P DI RHO CON DECORRENZA 01/05/2018 FINO AL 31/12/2018 E APPROVAZIONE CONTRATTO INTEGRATIVO - CONTESTUALE MODIFICA E AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-20 - I.E.

LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA

VISTI:

- 1) il D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico Enti Locali, ed in particolare gli artt. 31 e 114 in tema di forme associative tra gli Enti ed interventi pubblici locali;
- 2) la Legge Nazionale n. 328/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- 3) la Legge Regionale n.16/2016 “Disciplina regionale dei servizi abitativi (ex L.r. 27/2009) da cui discende una regolamentazione dei servizi abitativi pubblici in Regione Lombardia;
- 4) la DGR 7004 del 31 luglio 2017 “Disciplina della programmazione e dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e permanenza nei servizi abitativi pubblici in attuazione di quanto disposto dall'art. 23 della L.r. 8 luglio 2016 n.16” e il relativo regolamento attuativo n.4 del 4 agosto 2017;

RICHIAMATI i seguenti propri atti:

- 1) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 02.04.2007 con la quale si dava atto alla costituzione del Consorzio per i Servizi alla Persona (Ser.Co.P) dei Comuni del Rhodense ed all'approvazione dei relativi Statuto e Convenzione costitutiva;
- 2) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 14/12/2010 con la quale si approvava, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 144 del D.Lgs. n.267/2000, la modificazione dello Statuto del Consorzio Ser.Co.P consistente nel cambio di denominazione in Azienda Speciale Consortile e nelle modifiche correlate necessarie per evidenziare la natura giuridica sostanziale di azienda speciale consortile ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/00, prevalente rispetto a quella del Consorzio ai sensi dell'art. 31 del citato decreto, ancorché entrambe citate in sede costitutiva;
- 3) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 20/09/2011 con la quale veniva approvato lo schema di Contratto di Servizio, tuttora vigente ed avente termine finale al 31/12/2018, tra il Comune di Arese e Ser.Co.P per la gestione di alcuni servizi tra i quali la tutela minori, l'assistenza domiciliare minori, il trasporto disabili, il nucleo inserimenti lavorativi, le attività di accreditamento dei servizi diurni a favore di disabili, successivamente più volte modificato ed integrato con nuovi servizi;
- 4) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 19/12/2013 con la quale si approvava lo schema di modifica e integrazione del contratto di servizio approvato in data 20/09/2011 tra il Comune di Arese e l'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P, per il conferimento della gestione delle attività connesse alle unità di offerta socio

sanitarie dell'area disabili (Centri Diurni Disabili, Residenze Sanitarie Disabili, Comunità Socio Sanitarie);

- 5) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 27/11/2014 con la quale si approvavano le modifiche allo Statuto dell'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P a seguito dell'adesione del Comune di Nerviano, nonché la bozza di convenzione costitutiva;
- 6) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 30/09/2015 con la quale l'Amministrazione Comunale conferiva a Ser.Co.P. la gestione dell'unità di offerta Comunità Alloggio per Disabili "La Cometa" di Arese con decorrenza 1 gennaio 2016;
- 7) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 14/06/2016 con la quale l'Amministrazione Comunale si conferiva a Ser.Co.P. la gestione dell'unità di offerta Asilo Nido di Arese con decorrenza 1 settembre 2016;

VISTI altresì i seguenti propri atti:

- a) la deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 09/11/2017 recante "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018-2019-2020" laddove nelle aree tematiche del programma politico attinente gli obiettivi strategici delle area servizi alla persona, dell'edilizia pubblica e residenziale, del mandato amministrativo all'Azienda Consortile Ser.Co.P, si ribadisce la volontà di favorire e sostenere l'accesso dei cittadini al "bene casa", attivando politiche e azioni di housing sociale attraverso strumenti amministrativi e sociali più efficaci e funzionali;
- b) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 21/12/2018 di approvazione della succitata nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018-2019-2020"; la deliberazione di Consiglio comunale

RILEVATO che:

- i) i Servizi Sociali Comunali e il Servizio Gestione del Patrimonio/Ufficio Case rilevano sul territorio un esponenziale aumento del disagio abitativo e dei provvedimenti di sfratto esecutivo che non trovano soluzione nelle normali reti familiari, amicali e sociali allargate, disagio che coinvolge in maniera trasversale ogni fascia di popolazione;
- ii) per i soggetti fragili (singoli e famiglie) può rendersi talora necessario reperire soluzioni abitative temporanee e/o che prevedano nel contempo percorsi educativi e di monitoraggio volti al perseguimento dell'autonomia;
- iii) gli strumenti fino ad oggi utilizzati per trovare risposte alle situazioni di disagio ed emergenza abitativa (graduatoria ERP, assegnazioni di alloggi comunali, etc.) non sono più sufficienti ad accogliere il crescente bisogno rilevato e mutato che coinvolge nuove fasce di popolazione considerate vulnerabili;

SPECIFICATO che nel corso del presente triennio la struttura comunale è stata interessata da diversi e significativi cambiamenti di tipo strutturale e normativo, tali da richiedere la definizione di nuove modalità di gestione dei servizi abitativi pubblici in capo a questo Ente;

CONSIDERATO che come risulta dal Piano Programma 2018 dell'ASL Ser.Co.P, approvato con atto consiliare n. 5 del 29/01/2018, la gestione di azioni e interventi di housing sociale rappresenta un servizio già conferito dai Comuni dell'Ambito per le azioni di sistema e di programmazione zonale, ma attende il conferimento specifico nel caso di sperimentazioni integrative locali, con specifiche risorse dirette da parte di ciascun Comune;

VISTO il Regolamento Regionale n.4 del 4 agosto 2017 con il quale Regione Lombardia conferma l'ambito territoriale (Piano di Zona) quale sede della programmazione

dell'offerta abitativa pubblica e sociale dei Comuni, nonché modalità attraverso la quale si realizza il sistema regionale dei servizi abitativi, con relativo trasferimento diretto delle risorse regionali ai soggetti gestori dei suddetti piani e non più direttamente ai Comuni;

RITENUTO pertanto opportuno, in coerenza con la normativa regionale e le linee di sviluppo delle politiche abitative pubbliche, conferire all'ASC Ser. Co.p, quale partner attivo dell'Ambito territoriale Rhodense, il mandato di attivare a favore dei cittadini areisini azioni e interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al sostegno del mantenimento dell'abitazione in locazione;

VISTO l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. del 04/02/2011 e lo Statuto approvato con atto di Consiglio Comunale n. 102 del 14 dicembre 2010 e pubblicato su BURL n.11 in data 16/03/2011;

PREMESSO che:

- a) Ser.Co.P è un'azienda speciale consortile che opera ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 25, comma 2, lett. A del D.L. n. 1 del 2012, convertito con L. n. 27/2012, quale ente strumentale degli enti locali, dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e proprio statuto;
- b) Ser.Co.P è istituita per la gestione dei servizi alla persona di competenza istituzionale degli Enti Locali soci nelle seguenti aree di intervento: minori, disabili, anziani, inclusione sociale, come previsto all'art. 3 dello Statuto;
- c) con "il piano di sviluppo per la gestione associata dei servizi", approvato dall'assemblea dei soci di Ser.Co.P con deliberazione n. 10 del 25.06.13, i Comuni soci approvavano l'ipotesi di procedere ad un ampliamento dei servizi conferiti a Ser.Co.P, in relazione alla necessità di rinforzare il ruolo di indirizzo strategico da parte dei comuni, delegando la produzione ad un ente strumentale dedicato, costituito con lo specifico obiettivo di implementare le scelte strategiche;
- d) la gestione dei servizi affidati all'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P. in questi anni ha permesso di conseguire diversi risultati positivi:
 - i. economie gestionali e razionalizzazioni, nonché con particolare riferimento alla gestione dei servizi di trasporto disabili e tutela dei minori;
 - ii. qualificazione dei servizi per la persona ;
 - iii. omogeneizzazioni a livello d'ambito delle modalità gestionali e dei criteri di accesso ai servizi;
 - iv. promozione delle attività di fund raising;
 - v. attuazione efficace degli obiettivi del Piano Sociale di Zona;

CONSIDERATO che:

- 1) l'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P detiene competenze tecniche specifiche nell'area di intervento dell'housing sociale;
- 2) il contratto di servizio sopra citato, stipulato con l'Azienda Speciale Consortile Sercop all'articolo 1 indica i servizi conferiti in gestione dai Comuni all'azienda stessa;
- 3) fra tali servizi è contemplata la sezione "Progetti Speciali";
- 4) l'art. 9 del Contratto di Servizio prevede che i contributi di funzionamento dovuti all'Azienda Consortile possano essere ridefiniti, qualora si dovessero attivare in corso d'anno servizi aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel contratto vigente;

SPECIFICATO che l'ipotesi di conferimento delle azioni e interventi di housing sociale comprende la gestione amministrativa e sociale delle stesse, all'interno delle disponibilità di risorse già comprese nel bilancio triennale 2018-2020 che attualmente ammontano ad Euro 79.604,10= , risultanti da trasferimenti regionali al Comune di Arese;

VERIFICATA la sussistenza dei principi e dei requisiti previsti dalle norme vigenti alla base della volontà di conferire la gestione amministrativa e sociale di azioni e interventi di housing sociale all'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P., ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nello specifico:

- 1) il conferimento all'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. si configura come un affidamento diretto di un servizio pubblico locale secondo il modello "in house providing", conformemente ai principi ed ai requisiti previsti dalla norma comunitaria (vedi Corte di Giustizia sentenza 18 novembre 1999, causa C-107/98 Teckal) e successivamente richiamati dalla giurisprudenza nazionale (vedi Corte Costituzionale sentenza n. 50/2013, Corte di Cassazione sentenza n.26893/2013, etc.); esso costituisce un'eccezione rispetto all'affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, laddove sussistano determinati requisiti e condizioni; essa determina tra l'ente affidante ed il soggetto gestore del servizio un rapporto interorganico, nel quale l'ente affidante deve esercitare sul gestore un controllo analogo a quello esercitato sui servizi da esso prodotti ed il soggetto gestore deve realizzare la maggior parte della propria attività a favore del Comune affidante e della sua comunità locale di riferimento; pertanto è consentito l'affidamento diretto a società interamente pubbliche nel rispetto dei seguenti principi essenziali, individuati dalla giurisprudenza comunitaria: a) la proprietà del soggetto - b) il controllo analogo - c) l'attività prevalente a favore dell'ente affidante; il rapporto tra Pubblica Amministrazione ed il soggetto "in house" non configura un contratto di appalto, ma un'organizzazione interna della stessa Pubblica Amministrazione. Anche le più recenti Direttiva Concessioni (Art. 17 Direttiva 23/2014/UE) e Direttiva Appalti stabiliscono che non rientra nell'ambito di applicazione del nuovo corpus di regole per gli appalti e per le concessioni un affidamento di servizio tra un'amministrazione aggiudicataria ed una persona giuridica di diritto pubblico (o di diritto privato), quando la prima eserciti sulla seconda un controllo analogo a quello da essa esercitato per i propri servizi.

Alla luce di quanto suesposto si rileva dall'esame dei documenti costitutivi dell'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. (Statuto), dei documenti aziendali del piano programma e conto economico, nonché dal contratto di servizio vigente, che i requisiti previsti dalla normativa europea sono soddisfatti, ovvero:

- I. il capitale di Ser.Co.P. è interamente pubblico;
 - II. il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte del Comune è garantito dalle modalità gestionali-organizzative appositamente introdotte nel vigente contratto di servizio tra il Comune di Arese e l'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.59 del 19/12/2013;
 - III. Ser.Co.P. realizza la parte prevalente della propria attività con l'Ente o gli Enti che la controllano;
- 2) il conferimento all'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. rientra nel campo dei contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 N. 50 (Nuovo codice degli appalti), nello specifico:
 - A) all'art. 5 le condizioni eccezionali:
 - I. l'esercizio del controllo analogo (o di controllo congiunto);
 - II. oltre l'80% dell'attività della controllata deve essere effettuata nello svolgimento di compiti ad essa assegnati dall'amministrazione controllante;

- III. nella persona giuridica controllata non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, salvo eventuali forme ed eccezioni di partecipazione che non esercitino un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- B) all'art. 192 il regime speciale degli affidamenti in house, quale procedura derogatoria:
- I. obbligo di valutare preventivamente la congruità economica dell'offerta dei soggetti "in house";
 - II. obbligo di valutare i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta anche in riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Alla luce di quanto suesposto si rileva che i requisiti richiesti dal succitato Decreto Legislativo sono soddisfatti, in quanto:

1. l'Azienda Speciale Consortile Ser.Cop. già possiede i requisiti previsti dalla normativa europea;
2. il suddetto conferimento non genera alcun onere aggiuntivo, anzi una differenza in termini positivi nel bilancio comunale, trattandosi di trasferimento di risorse già presenti per i medesimi servizi nel bilancio pluriennale del Comune;
3. il conferimento a Ser.Co.P. della gestione del Servizio Comunale in oggetto comporta inoltre una serie di vantaggi ed opportunità già sperimentati positivamente nei servizi conferiti mediante contratto di servizio approvato con atto consiliare n.59/2013, in modo particolare:
 - i. economie di scala nell'offerta dei servizi e di specializzazione rispetto alle risposte ai bisogni, in quanto Ser.Co.P. già gestisce il servizio di housing sociale per altri Comune del Rhodense;
 - ii. rappresentanza unitaria dei servizi del Rhodense con i diversi interlocutori che intervengono nei processi di pianificazione ed erogazione a livello zonale e regionale (Regione, ATS Città Metropolitana, soggetti gestori accreditati, etc.);
 - iii. ricomposizione ad unità della spesa, anche per i servizi di inclusione sociale, e relativa imputazione in capo ad un unico soggetto, conferendogli una dimensione maggiormente rilevante tale da consentire possibilità di intervento attivo nel definire politiche e strategie di servizio propositive a livello di programmazione zonale;

RITENUTO, pertanto, di individuare nel ricorso al conferimento all'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. di Rho la modalità di gestione più congrua ed appropriata, tenuto conto:

- I. delle particolari caratteristiche del servizio e della sua rilevanza sociale ed educativa;
- II. della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla normativa vigente;
- III. della natura e della finalità istituzionale del soggetto individuato (Ser.Co.P.) che non opera in regime di impresa e pertanto non consegue utili, nonché della disciplina dei rapporti contrattuali vigenti, che permetteranno all'Amministrazione di disporre di strumenti per modificare il servizio svolto adattandolo alle esigenze delle famiglie e del territorio, con costi verificabili e sempre sotto controllo;

VISTA la necessità di provvedere ad una integrazione del vigente contratto di servizio, sottoscritto in data 30/09/2011 e valido sino al 30/09/2018, in relazione alla necessità di conferire a Ser.Co.P. la realizzazioni di azioni e progetti di housing sociale per un durata congrua e idonea alle necessarie prese in carico;

TENUTO CONTO che nel periodo di scadenza del succitato contratto di servizio con l'ASC Ser.Co.P è previsto l'avvicendamento e l'insediamento della nuova Amministrazione Comunale;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con il presente atto alla contestuale proroga del contratto di servizio succitato per il periodo 01.10.2018-31.12.2018, nelle more della definizione del nuovo contratto che verrà stipulato a livello di ambito territoriale con tutti i Comuni del rhodense;

VISTO lo schema di contratto integrativo al contratto vigente tra il Comune di Arese e l'ASC Ser.Co.P., comprensivo del quadro delle risorse, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale (vedi Allegati 1 e 1.1);

DATO ATTO che la cadenza temporale del conferimento è specificata nell'allegato schema;

CONSIDERATO che il suddetto conferimento non genera alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio comunale vigente, trattandosi di mero trasferimento a Ser.Co.P di risorse comunali già presenti nel bilancio pluriennale del Comune e nelle disponibilità dell'Azienda stessa per quota parte a favore del Comune di Arese;

RITENUTO pertanto di modificare e aggiornare ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 il Documento Unico di Programmazione 2018-2019-2020 per la parte corrispondente al Programma biennale degli acquisti di beni e servizi – Anno 2018 - Importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 (Sezione operativa – Parte seconda – pag 228), così come risulta dall'Allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Collegio dei Revisori dei Conti;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la proroga del vigente contratto di servizio con l'ASC Ser.Co.P. , sottoscritto in data 30/09/2011 e valido sino al 30/09/2018, con decorrenza 01/10/2018 e fino al 31/12/2018, nelle more della definizione del nuovo contratto che verrà stipulato tra i Comuni dell'Ambito Territoriale Rhodense e l'Azienda Consortile succitata;
- 3) di approvare il conferimento all'ASC Ser.Co.P. della gestione amministrativa e sociale delle azioni e progetti di housing sociale a favore dei cittadini areisini, per il periodo 01/05/2018-31/12/2018, dando atto che trattasi di periodo di sperimentazione di azioni e interventi territoriali nell'ambito dell'emergenza e del disagio abitativo;
- 4) di approvare lo schema di contratto integrativo al contratto vigente tra il Comune di Arese e l'ASC Ser.Co.P., comprensivo del quadro economico delle risorse in relazione al conferimento, che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale (vedi Allegati 1 e 1.1);
- 5) di dare atto che gli oneri economici conseguenti al presente conferimento saranno inseriti nel Piano Programma Anno 2018 ad integrazione della quota annuale a carico del Comune di Arese per i servizi conferiti all'ASC Ser.Co.P., e trovano copertura nelle

risorse già previste nel Bilancio triennale corrente pari a Euro 79.604,10= derivanti da trasferimenti regionali e imputati al capitolo 12061.04.0081 “Contributo per housing sociale” (ex DGR 2207/2014 Mobilità settore locazione e DGR 5644/2016 Morosità incolpevole); trattandosi di interventi cosiddetti a “consumo”, gli impegni di spesa conseguenti verranno assunti con appositi successivi atti assunti dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona, prima dell’attivazione degli interventi stessi e in base alle disponibilità di bilancio;

- 6) di dare atto che l’allegato schema modifica ed integra l’art. 1 del vigente contratto di servizio, stipulato in data 30/09/2011, che rimane valido ed efficace in ogni sua parte, e che i servizi oggetto del presente conferimento saranno erogati coerentemente con le disposizioni del Contratto di Servizio citato;
- 7) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la modifica e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018-2019-2020 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 per la parte corrispondente al Programma biennale degli acquisti di beni e servizi – Anno 2018 - Importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 (Sezione operativa – Parte seconda), così come risulta dall'Allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente,

**LA RESPONSABILE DELL'AREASERVIZI ALLA PERSONA D.SSA STELLA
BERTON**

stante la necessità di attivare con tempestività le misure di contrasto al disagio ed all'emergenza abitativa mediante il conferimento all'ASC Ser.Co.P;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

- 1) di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art.134 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI ARESE
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)
20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 /
www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49
del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000**

In merito alla deliberazione avente per oggetto:

PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO FINO AL 31/12/2018 TRA COMUNE DI ARESE E L'ASC. SERCOP - APPROVAZIONE ATTO DI CONFERIMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E SOCIALE DI AZIONI E INTERVENTI DI HOUSING SOCIALE ALL'ASC SER.CO.P DI RHO CON DECORRENZA 01/05/2018 FINO AL 31/12/2018 E APPROVAZIONE CONTRATTO INTEGRATIVO - CONTESTUALE MODIFICA E AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-20 - I.E.

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni:

Arese li, 18/04/2018

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA
PERSONA
BERTON STELLA
(atto sottoscritto digitalmente)

**ALLEGATO 1 - CONTRATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA
IL COMUNE DI ARESE E L'ASC SER.CO.P. SOTTOSCRITTO IN DATA 30/09/2011**

Specifiche tecniche per la gestione amministrativa e sociale delle azioni e progetti di housing sociale a favore di cittadini areisini, per il periodo 01/05/2018-31/12/2018

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente documento costituisce contratto integrativo al contratto di servizio vigente tra il Comune di Arese e l'ASC Ser.Co.P per il periodo 01/05/2018-31,12,2018 e definisce le condizioni di conferimento della gestione amministrativa e sociale delle azioni e progetti di housing sociale all'ASC Ser.Co.P. al fine di affrontare il problema abitativo, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità economica e sociale, fornendo un alloggio salubre e sicuro nell'ambito di un percorso strutturato di autonomia ed integrazione sociale.
2. Con il presente atto viene conferita all'ASC Ser.Co.P. la gestione amministrativa e socio-educativa di servizi e interventi di housing sociale a favore dei cittadini areisini (singoli e/o nuclei familiari) che versano in situazioni di emergenza e/o di fragilità abitativa.
3. Le attività che qui si intendono conferire all'ASC Ser.Co.P sono le seguenti:
 - a) progettazione e gestione di interventi educativi (di accompagnamento) specifici per i singoli casi in carico tramite un supporto educativo professionale, mirato al conseguimento dell'indipendenza abitativa, economica e di vita, in stretta collaborazione con il Servizio Sociale comunale; e' prevista anche la gestione di eventuali compartecipazioni economiche degli utenti;
 - b) reperimento di alloggi, prevalentemente su mercato privato, e tramite l'attività del Servizio ADA (Agenzia dell'Abitare), afferente alla struttura organizzativa dell'ASC, per il matching tra domanda e offerta di appartamenti;
 - c) gestione di uno sportello locale per i servizi abitativi pubblici, finalizzato a:
 - i) fornire informazioni e indicazioni utili per la partecipazione a bandi pubblici indetti dal Comune ma anche per l'accesso alle diverse misure dell'Ambito Territoriale (es. bando Progetto Affitto Sicuro, Fondo di garanzia, etc.), nonché gestire le relative istruttorie amministrative;
 - ii) garantire azioni di orientamento e di supporto per la stipulazione di contratti di locazione a canone concordato sia a favore dei proprietari che degli inquilini;
 - d) gestione del coordinamento mediante incontri periodici con gli operatori di rete, sia sui singoli casi (verifiche periodiche sull'andamento dei progetti) che sugli aspetti strettamente correlati ai problemi abitativi dell'Ambito Territoriale (es. sviluppo di politiche abitative omogenee e strutturate per l'ambito del rhodense, ricerca di fonti di finanziamento alternative, etc.).
4. Le parti danno atto che il presente documento è il risultato di un percorso di redazione condiviso tra le parti, durante il quale esse hanno potuto dispiegare concretamente le proprie posizioni alla luce delle rispettive finalità di pubblico interesse assegnate istituzionalmente e perseguite; non ricorrono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 1341 c.c.

ART. 2 - VALIDITA'

1. Il presente documento ha validità dall' 01.05.2018 al 31.12.2018 o all'eventuale atto di risoluzione del contratto di servizio tra il Comune di Arese e l'ASC Ser.Co.P., al quale si fa riferimento per tutto quanto qui non espressamente disciplinato.

ART. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Con la finalità di garantire le attività di cui all'art. 1, il Comune si impegna a:
 - a) autorizzare l'ASC Ser.Co.P. ad avvalersi di eventuali propri soggetti attuatori per la gestione e per l'operatività delle azioni e interventi relativi alle progettazioni e gestioni di housing sociale;

b) sostenere i costi relativi ai singoli progetti di inserimento di singoli e/o nuclei familiari in condizione di emergenza e/o forte fragilità abitativa, previa approvazione preventiva della spesa destinata all'accompagnamento socio-educativo, secondo le modalità e i parametri definiti nell'annuale piano programma;

c) mettere a disposizione uno spazio idoneo e adeguato per la gestione dello sportello territoriale.

2. L'ASC Ser.Co.P. si impegna a:

a) garantire l'attuazione delle progettazioni di housing sociale, realizzate anche per il tramite di eventuali ulteriori propri soggetti attuatori, secondo le finalità e gli obiettivi previsti dal presente accordo e nel rispetto delle normative vigenti;

b) avvalersi di eventuali ulteriori propri soggetti attuatori qualificati nel rispetto delle normative vigenti, in possesso di competenze specifiche per la gestione e l'operatività delle azioni e interventi relativi alle progettazioni di housing sociale, previa preliminare autorizzazione da parte del Comune e nel rispetto dei seguenti elementi di garanzia:

I. utilizzo di contratti di servizio e/o patti di convenzionamento per la gestione degli alloggi, a garanzia dell'adeguatezza e congruità dei progetti di inserimento abitativo;

II. selezione dei soggetti destinatari degli alloggi attraverso le procedure previste dal progetto e in preliminare accordo con i Servizi Sociali comunali;

III. obbligo di comunicazione al Comune per ogni nuova assegnazione di alloggio, attraverso nota e allegato progetto educativo di accompagnamento socio-educativo del nucleo familiare segnalato;

IV. verifica del buon funzionamento del progetto sia rispetto al percorso dell'utenza sia con riferimento a tutti gli aspetti di gestione dell'alloggio;

V. l'impiego di adeguato e qualificato personale educativo destinato all'accompagnamento, in regola con i contratti nazionali di lavoro e le normative vigenti in materia, osservando e facendo osservare le normative vigenti in materia di tutela, sicurezza e protezione.

ART. 4 - DISPOSIZIONI ECONOMICHE

1. Il conferimento delle attività di housing sociale è soggetto alle disposizioni economiche disciplinate nell'art. 8 del contratto di servizio vigente, fermo restando quanto indicato nel quadro economico in relazione al conferimento, allegato al presente contratto integrativo (Vedi Allegato 1.1).

2. Tutti gli oneri derivanti dalla gestione delle attività di cui all'art.1, al netto dei ricavi, saranno imputati al Comune di Arese mediante costituzione di un centro di costo dedicato all'interno del Piano Programma Annuale di Ser.Co.P., il quale verrà redatto congiuntamente a seguito di riunioni periodiche di coordinamento tra il Comune di Arese e l'ASC Ser.Co.P.

3. Eventuali ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione per la realizzazione delle attività di cui al presente contratto integrativo, anche attraverso finanziamenti diversi di cui potrà beneficiare l'Ambito Territoriale Rhodense e, per la quota parte, il Comune di Arese (es. Finanziamento RICA-Rigenerare Comunità e Abitare, Progetto PON Metro Milano-Welfare metropolitano e rigenerazione urbana).

ART. 5 – RISOLUZIONE ANTICIPATA

1. Le parti convengono che per reiterate (3 volte) inadempienze agli obblighi previsti dal presente accordo, potrà essere richiesta l'immediata risoluzione anticipata dello stesso.

2. Qualunque inadempienza dovrà essere formalmente contestata.

3. La parte inadempiente dovrà dare risposta scritta entro 15 giorni dalla contestazione adducendo le giustificazioni.

ART. 6 – FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia che le parti non sapessero dirimere, in via bonaria, sia in ordine agli impegni assunti con la presente convenzione, sia alla loro interpretazione, applicazione ed esecuzione, sarà regolata secondo le norme vigenti e devolute alla competente Autorità Giurisdizionale.

ART. 7 – MODIFICHE

1. Le eventuali variazioni al presente atto vanno stabilite di comune accordo tra le parti e debitamente formalizzate.
2. Eventuali comportamenti adottati in difformità del presente contratto integrativo, pur in assenza di contestazione della controparte, non costituiscono acquiescenza né modifica a quanto espressamente prescritto nel presente atto.

ART. 8 – RINVIO NORMATIVO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto integrativo si fa riferimento alle norme di contabilità pubblica e del Codice Civile in quanto compatibili ed applicabili alla presente.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Arese _____

Per l'ASC Ser.Co.P. _____

ALLEGATO 1.1 - QUADRO ECONOMICO IN RELAZIONE AL CONFERIMENTO - periodo 01/05/2018-31/12/2018

Articolazione del quadro per costi/ricavi in base alla tipologia di attività conferite (vedi Art 1 del contratto integrativo di servizio)

a) Gestione progetti di accompagnamento socio-educativo (servizio a consumo)

Attività: progettazione e gestione di interventi educativi (accompagnamento) specifici per i singoli casi in carico, mirati al conseguimento realizzato tramite un supporto educativo professionale mirato al conseguimento dell'indipendenza abitativa, economica e di vita, in stretta collaborazione con il servizio sociale comunale; gestione di eventuali compartecipazioni economiche degli utenti; coordinamento mediante incontri periodici con gli operatori di rete, sia sui singoli casi (verifiche periodiche sull'andamento dei progetti) che sugli aspetti strettamente correlati ai problemi abitativi dell'Ambito Territoriale (es. sviluppo di politiche abitative omogenee e strutturate per l'ambito del rhodense, ricerca di fonti di finanziamento alternative, etc.).

COSTI	
Attività amministrativa (costo forfettario cad.)	€590,00=
Progetti di accompagnamento socio-educativo (*)	Da un minimo di € 16,00= a un massimo di € 36,00= die

RICAVI	
Misura 1 ex Dgr 6465/2017 Azioni volte al contenimento all'Emergenza Abitativa (quota parte a favore del Comune di Arese) ed eventuali altri residui	€ 5.520,00=

Totale	Fino ad un massimo di € 5.520,00=

(al momento non ancora rendicontati a livello di ambito territoriale) delle Misure 2-5, il cui valore del bando ammonta ad Euro 10.000,00= (**)	
	€ 5.520,00=

(*) Si ipotizza l'affidamento di n. 2 casi.

(**) Nel corso del 2018 verrà definita la ripartizione tra i Comuni del rhodense delle ulteriori risorse per gli accompagnamenti sociali, derivanti dal finanziamento ministeriale ottenuto con il progetto RICA (Rigenerare Comunità e Abitare verso Human Technopole) ottenuto dalle Aziende Consortili per nome e conto dei Comuni del rhodense e del bollatese.

b) Gestione Servizio Agenzia dell'Abitare

Attività: reperimento di alloggi, prevalentemente su mercato privato, e tramite l'attività del Servizio ADA (Agenzia dell'Abitare), afferente alla struttura organizzativa dell'ASC, per il matching tra domanda e offerta di appartamenti; gestione sportello territoriale finalizzato a garantire azioni di orientamento e di supporto per la stipulazione di contratti di locazione a canone concordato sia a favore dei proprietari che degli inquilini, nonché a fornire informazioni e indicazioni utili per la partecipazione ai bandi pubblici di prossima indizione da parte del Comune (Bando Progetto Affitto

Sicuro ex DGR 2207/2014 e Bando Morosità Incolpevole DGR 5644/2016) ma anche per l'accesso alle diverse misure dell'Ambito Territoriale (es. Fondo di garanzia, etc.); gestione delle relative istruttorie amministrative per conto del Comune di Arese.

	COSTI
Attività gestione sportello (n. 4 ore/sett)	€ 7.600,00=

	RICAVI
Finanziam enti riconosci uti all'Ambi to Territoria le Rhodens e del progetto PON METRO MILAN O – il program ma Europeo che finanzia progetti rivolti allo sviluppo urbano sostenibi le delle città metropol itane	€ 7.600,00=

Progetto affitto sicuro (spesa ammessa per gestione amministrativa pari al 10% del contributo ex DGR 2207/2014)	€ 3.100,00=
Progetto affitto sicuro (bando per destinare contributi a favore di proprietari e inquilini di contratti a canone concordato)	€ 28.564,04=

Progetto affitto sicuro (ex DGR 2207/2014 Mobilità Settore Locazioni)	€ 3.100,00=
Progetto affitto sicuro (ex DGR 2207/2014 - Mobilità Settore Locazioni - quota al momento trasferita al Comune a fronte di un finanziamento complessivo ottenuto)	€ 28.564,04=

Progetto morosità incolpevole (bando per destinare contributi a favore di cittadini al fine del mantenimento dell'alloggio in locazione)	€ 47.940,06=
TOTALE	€ 87.204,10=

pari ad Euro 60.000,00=)	
Finanziamento regionale DGR 5644/2016 - Morosità incolpevole	€ 47.940,06=
	€87.204,10=